



Direzione generale

Alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

In merito al DDL di conversione del D.L. n. 4/2019 questo Ispettorato, per quanto di competenza, rappresenta preliminarmente che la propria attività sarà eminentemente incentrata sull'**accertamento della eventuale sussistenza di elementi che abbiano a determinare la riduzione e/o la decadenza del/dal "reddito di cittadinanza (RDC)**, non avendo parte nelle verifiche amministrative circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio, di esclusiva competenza dell'INPS.

Agli anzidetti propri fini di verifica *ex post*, di cruciale e risolutiva rilevanza potrà risultare la modifica apportata al corpo dell'art. 7 con l'introduzione del **comma 15 ter** che, consentendo – una volta portato ad attuazione – la **condivisione delle informazioni contenute nelle banche dati trattate dall'INPS**, conferirà all'Ispettorato uno strumento imprescindibile per un più efficace dispiegamento delle attività ispettive istituzionali, nella fattispecie mirate sulla erogazione del RDC.

In mancanza di tale supporto, infatti, l'Ispettorato dovrebbe di volta in volta comunicare all'INPS le violazioni incidenti sul titolo al godimento del beneficio, con dispendioso aggravio di tempi e di oneri burocratici, mentre, con la condivisione di informazioni e banche dati, sarà possibile segnalare esclusivamente i dati riferiti ai fruitori del RDC già noti e consentire in tal modo all'INPS l'adozione "in tempo reale" dei conseguenti provvedimenti nonché la conoscenza di eventuali fattispecie di reato da parte della Magistratura.

Nel merito dei rivisitati contenuti del DDL in esame, un ulteriore spunto di riflessione si ritiene opportuno proporre a proposito del **comma 15 bis** dello stesso art. 7, che verrebbe a modificare l'**art. 3, comma 3 quater, del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002** – cfr. testo allegato) in tema di **maggiorazione degli importi della c.d. "maxisanzione per lavoro nero" in caso di occupazione di determinate categorie di lavoratori**, assimilando a quelle dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e dei minori in età non lavorativa la categoria dei lavoratori percettori del RDC.

Stando a tale previsione, il datore di lavoro che occupa "in nero" un lavoratore fruitore del RDC andrebbe soggetto ad una sanzione maggiorata del 20%, senza neppure avere la possibilità di accedere, per lo stesso lavoratore (in virtù di quanto previsto dal comma 3 bis dello stesso art. 3 del citato D.L. n. 12/2002), alla procedura di diffida, che prevede un percorso agevolato per la regolarizzazione del rapporto.

Sul punto va anzitutto osservato che, mentre lo "status" di lavoratori stranieri privi di permesso di

soggiorno e/o di minori in età non lavorativa è comunque verificabile – si da legittimare il riconoscimento d’una maggiore responsabilità in capo al datore di lavoro che li occupa – la condizione del lavoratore fruitore di RDC **non è accertabile a priori dall’impresa**, talché il datore di lavoro andrebbe nella fattispecie soggetto ad aggravio sanzionatorio in ragione di una **“responsabilità oggettiva”**.

L’esclusione dalla possibilità di azionare la procedura di diffida alla regolarizzazione – la cui *ratio* risiede nell’essere, sia gli stranieri “irregolari” che i minori, **soggetti che non possono validamente costituire un rapporto di lavoro** – potrebbe per altro verso tradursi, in mancanza di un analogo espresso divieto ordinamentale, in una misura ulteriormente afflittiva, tanto per il datore di lavoro, cui sarebbe preclusa l’opzione di poter accedere ad uno sgravio sanzionatorio, quanto per il lavoratore percettore di RDC, cui verrebbero limitate le opportunità di essere effettivamente “regolarizzato”.

Alla luce di tali considerazioni, si pone all’attenzione l’opportunità di valutare se **confermare il disposto del comma 15 bis** in questione, **la cui applicazione non si esclude possa dar adito a contenziosi**.

Sotto altro profilo, non ci si può esimere dall’evidenziare come le potenzialità d’intervento che l’Ispettorato sarà in grado di dispiegare sul fronte del contrasto agli abusi in tema di godimento del RDC saranno anch’esse condizionate, nel breve-medio termine, dalla grave carenza di personale che affligge i propri ruoli e che è verosimilmente destinata ad acuirsi per effetto delle disposizioni in tema di pensioni contenute nello stesso D.L. n. 4/2019 in via di conversione.

Nella legge di bilancio (L. n. 145/2018, art. 1, comma 445) sono state introdotte misure di **ampliamento delle facoltà assunzionali** per il triennio 2019/2021 (oltre 900 unità di personale, prevalentemente ispettivo) per il reintegro delle dotazioni organiche dell’Agenzia.

Al fine di abbreviare i tempi di immissione nei circuiti operativi di tali indispensabili risorse, è stato richiesto al Dipartimento della funzione pubblica di consentire lo svolgimento di una **procedura concorsuale ad hoc** per l’assunzione di nuovo **personale ispettivo**, dovendosi ad esso riconoscere il requisito della *“...professionalità aventi competenze di spiccata specificità”* di cui al comma 300 dello stesso art. 1 della L. n. 145/2018.

Si è, al riguardo, in attesa di conoscere le determinazioni del citato Dipartimento.

Altrettanto gravi sono peraltro le **carenze di personale dirigenziale**, ove si consideri che – ad oggi, e dunque al netto di eventuali ulteriori esodi indotti dalla introduzione della c.d. “quota 100” – oltre un terzo delle sedi territoriali dell’Ispettorato sono vacanti e sono rette “ad interim” da dirigenti cui è fatta carico la responsabilità di due, se non tre, Uffici provinciali.

Giova al riguardo sottolineare come al dirigente facciano capo **funzioni essenziali per il buon andamento degli Uffici e per l’efficacia della funzione ispettiva**, ivi compresa, in primo luogo, la personale responsabilità del **coordinamento e della programmazione dell’attività di vigilanza**.

Anche per il (parziale) ripianamento delle dotazioni dirigenziali la Legge di bilancio ha rilasciato autorizzazione alla assunzione di 18 unità e tuttavia le procedure concorsuali – o comunque l’individuazione di personale dirigenziale da assumere in possesso di una adeguata conoscenza delle specifiche materie di competenza dell’Agenzia – richiedono una tempistica non compatibile con la pressante necessità di garantire un efficace svolgimento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa quella sul rispetto della disciplina sul RDC.

Per poter sopperire a tale criticità, si chiede che venga valutata la possibilità di introdurre uno dei seguenti correttivi:

1) **in prima istanza: la proroga della graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006.**

Trattasi di concorso per dirigenti delle sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi sedi dell'Ispettorato nazionale del lavoro), che prevedeva prove selettive specificatamente calibrate sulle materie di competenza dell'attuale Agenzia. La graduatoria in questione, approvata con Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2009, per soli due mesi non è potuta rientrare nella proroga generalizzata di cui all'art. 1, comma 362, della L. 145/ 2018, prevista per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010.

La possibilità di attingere, in via di motivata deroga, alla graduatoria in questione – senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – consentirebbe all'Ispettorato di **abbreviare considerevolmente i tempi di immissione in ruolo delle accordate posizioni dirigenziali, potendo per di più fare affidamento su personale non abbisognevole di prolungata formazione, perché già selezionato sulla base di specifiche conoscenze tecniche in materia di lavoro e legislazione sociale;**

2) **in subordine: l'elevazione , per un periodo di tre anni, dall'8 al 12% della pianta organica della facoltà per l'Ispettorato di conferire incarichi dirigenziali "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale" ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.**

Tale possibilità – **analoga a quella prevista per il Ministero dell'economia e delle finanze dall' art. 1, comma 352, della L. 145/ 2018** ed anch'essa non comportante nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – darebbe quanto meno modo all'Ispettorato di far fronte, seppur in minima parte, alle situazioni di più grave sofferenza funzionale, in attesa dell'indizione e dello svolgimento di un pubblico concorso.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Leonardo ALESTRA